

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 25049_bis

Mondovì, 18 agosto 2025

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto e richiamato integralmente il dispositivo n. 49 dell'11 agosto 2025, concernente il quarto forfait (terzo motivato da infortunio occorso al battitore Martini Flavio) rassegnato dalla soc. PRODEO nel campionato della categoria Under 21;
- Rilevato, infatti, che la soc. PRODEO (Under 21) aveva già rinunciato a disputare l'incontro del 4 giugno 2025 a Cuneo contro la soc. Subalcuneo (disp. n. 14/25, forfait medico), l'incontro del 2 luglio 2025 a San Rocco di Bernezzo contro la soc. Speb (disp. n. 23/25, forfait medico) e l'incontro del 13 luglio 2025 a Peveragno contro la soc. Peveragno (disp. n. 34/25, forfait non motivato da infortunio);
- Dato atto che la soc. PRODEO ha concluso la stagione nel campionato Under 21, ove è terminata la prima fase senza che la società stessa si sia qualificata per quella successiva;
- Considerato in diritto, peraltro, quanto dispone il paragrafo "FORFAIT" del Regolamento 01 "NORME PER TUTTI I CAMPIONATI – A.S. 2025": **“Concessi per ogni squadra un numero massimo di tre forfait; al quarto forfait rassegnato dalla medesima squadra, la stessa viene esclusa dal campionato e viene sanzionata con una multa adeguata alla serie di appartenenza stabilita dal Giudice Sportivo. Ogni forfait rassegnato comporta un punto di penalizzazione in classifica (nonché la sanzione economica di euro 200 per la serie A; euro 100 per la serie B; euro 50 per la serie C1, la serie C2 e le categorie giovanili): in caso di infortunio occorso al battitore titolare della squadra, previa certificazione ospedaliera o di medico sportivo (sulla cui veridicità verranno disposti controlli da parte della Segreteria Federale), non vengono applicate né la penalizzazione in classifica, né la sanzione economica”**;
- Ritenuto pertanto che l'esclusione della squadra PRODEO dal campionato Under 21 vada comunque sancita formalmente (avendo la stessa rassegnato complessivamente quattro forfait), a prescindere dalla sua mancata qualificazione per la fase successiva del torneo;
- Ritenuto, del resto, che la previsione regolamentare (*“in caso di infortunio occorso al battitore titolare della squadra, previa certificazione ospedaliera o di medico sportivo (sulla cui veridicità verranno disposti controlli da parte della Segreteria Federale), non vengono applicate né la penalizzazione in classifica, né la sanzione economica”*) operi pure nel caso in cui l'esclusione della squadra dal campionato consegua anche a forfait medici debitamente certificati e che pertanto, in tale ipotesi, alla sanzione della *“esclusione dal campionato”* non debba ordinariamente affiancarsi quella della *“multa adeguata alla serie di appartenenza”*;
- Ritenuto opportuno, conclusivamente, integrare il dispositivo n. 49 dell'11 agosto 2025;

infligge alla soc. PRODEO la sanzione della esclusione della squadra dal campionato cat. Under 21; conferma, per il resto, il dispositivo n. 49 dell'11 agosto 2025.

Il Giudice Sportivo
avv. Pierluigi Monetto